## UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



Borgo a Mozzano – Lucca

DELIBERAZIONE N. **40**DEL **28.12.2020** 

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

#### OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

L'anno **duemilaventi** addi **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18.30** in Borgo a Mozzano, nella sala Consiliare dell'Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, dietro convocazione del Presidente inviata il giorno **22.12.2020 Prot. nr. 7776** si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono collegati in via telematica mediante utilizzo di videoconferenza su piattaforma goto meeting:

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 13
Totale assenti 4

Assume la Presidenza il **DR. ANDREUCCETTI PATRIZIO**, **Presidente**, assistito dal Segretario **DR. MARCO CONTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: <u>Pacini Sebastiano, Feniello Francesco, Girelli</u> Simona.

#### **IL CONSIGLIO**

Proposta n. 150 del 21.12.2020

CONSIDERATO quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.:

RITENUTO che nell'individuazione delle partecipazioni da alienare deve essere perseguita, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche e operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta n. 33 del 30.03.2015 e successivamente approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 18.05.2015 della quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 28 del 30.03.2016, ratificata dal Consiglio dell'Unione in data 02.05.2016 con deliberazione n. 5, con cui l'Ente ha provveduto alla revisione e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, approvando la relativa relazione sullo stato di attuazione;

VISTO l'esito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente, effettuata alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ovvero al 23.09.2016, come risultante dalla relazione approvata dal Consiglio dell'Unione in data 29.09.2017 con deliberazione n. 21;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 25 del 17.12.2018, con cui si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, approvando la relativa relazione sullo stato di attuazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 39 del 19.12.2019, con cui si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, approvando la relativa relazione sullo stato di attuazione;

VISTI gli esiti della revisione periodica delle partecipazioni detenute, effettuato in adempimento a quanto previsto dal T.U.S.P. all'art. 20, realizzato utilizzando lo schema allegato predisposto dal Dipartimento del Tesoro con conseguente aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate, che si va ad approvare e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili dei Servizi competenti.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni.

Con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge.

#### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) DI APPROVARE e fare proprio l'allegato documento: "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni Anno 2020";
- 3) DI APPROVARE e fare proprio l'allegato documento "Revisione periodica delle partecipazioni" originato dall'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute, effettuato in adempimento a quanto previsto dal T.U.S.P. all'art.20;

#### 4) DI DARE ATTO:

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, alla struttura, contemplata nell'art. 15 del d.lgs. 175/2016, istituita nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 5) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO**

Con successiva **votazione unanime**, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4° del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

## IL PRESIDENTE DR. ANDREUCCETTI PATRIZIO

## IL SEGRETARIO DR. MARCO CONTI

•	bblicata all'Albo Pretorio On Line ( <a href="http://www.ucmediavalle.it">http://www.ucmediavalle.it</a> ) i sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, <b>30.12.2020</b>	
	IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI
	letr Dir Lucia Palazzi

ANNOTAZIONI	
Con deliberazione n°del	
La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all'affissione all'albo, con nota n delai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.	
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI Istr. Dir. Lucia Palazzi	
ESECUTIVITA'	
La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 24.01.2021 per avvenuta pubblicazione senza reclami od opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.	